

**Causa C-45/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 gennaio 2023

**Giudice del rinvio:**

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio)

**Data della decisione di rinvio:**

19 gennaio 2023

**Ricorrenti:**

A

B

C

D

**Resistente:**

MS Amlin Insurance SE

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso presentato dai ricorrenti avverso la resistente, l'assicuratore contro il rischio di insolvenza dell'organizzatore di viaggi, con cui essi chiedono il rimborso del prezzo del viaggio, aumentato degli interessi, da essi versato all'organizzatore del viaggio con il quale hanno stipulato un contratto di pacchetto turistico, che è stato dichiarato insolvente dopo la risoluzione del contratto ad opera dei ricorrenti per circostanze inevitabili e straordinarie, ma prima del rimborso delle somme dovute ai ricorrenti. I ricorrenti sostengono che dette somme sono coperte dal contratto di assicurazione concluso tra l'organizzatore di viaggi e la resistente. La resistente rifiuta di pagare le somme di cui trattasi in

quanto il contratto di pacchetto turistico non è stato risolto a causa dell'insolvenza dell'organizzatore di viaggi, bensì dai ricorrenti.

## **Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale in forza dell'articolo 267 TFUE.

### **Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che la garanzia ivi prevista vale anche per il rimborso di tutte le somme già pagate da o per conto dei viaggiatori allorché il viaggiatore risolve il contratto di pacchetto turistico sulla base di circostanze inevitabili e straordinarie, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo [2,] della stessa direttiva, e l'organizzatore viene dichiarato fallito dopo che il contratto di pacchetto turistico è stato risolto per tale motivo, ma prima che dette somme siano state effettivamente rimborsate al viaggiatore, per cui tale viaggiatore subisce una perdita finanziaria e pertanto sopporta un rischio economico in caso di fallimento dell'organizzatore di viaggi.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Direttiva 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo anche: la «direttiva sui pacchetti turistici»), segnatamente considerando 1, 3, 39 e 40, articoli 17, paragrafo 1, e 12, paragrafo 2;

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», segnatamente articolo 7.

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (legge del 21 novembre 2017 relativa alla vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati e servizi turistici, Belgisch Staatsblad del 1° dicembre 2017) (in prosieguo anche: la «legge sui pacchetti turistici»), segnatamente articoli 30 e 54, prima frase;

Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten

(Regio decreto del 29 maggio 2018 sulla tutela in caso di insolvenza nella vendita di pacchetti turistici, servizi turistici collegati e servizi turistici, Belgisch Staatsblad dell'11 giugno 2018) (in prosieguo anche: il «KB»), segnatamente articoli 10, 12, § 1, e 13, paragrafo 1.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 I ricorrenti sono consumatori mentre la resistente è l'assicuratore contro il rischio di insolvenza della Exclusive Destinations NV, l'organizzatore.
- 2 Il 13 novembre 2019 il primo ricorrente ha stipulato tramite il rivenditore Selectair Inter-Sun Reizen BVBA un contratto di pacchetto turistico con la Exclusive Destinations NV, per il prezzo totale di EUR 36 832,00. Il viaggio avrebbe avuto luogo nel marzo 2020.
- 3 A causa della pandemia COVID il viaggio è stato rinviato al novembre 2020. Secondo il nuovo buono d'ordine il prezzo riveduto era pari a EUR 46 428,00 e all'organizzatore era stata pagata la somma originaria di EUR 36 832,00.
- 4 Nell'ottobre 2020 il rivenditore, su richiesta dell'organizzatore, ha chiesto ai ricorrenti se intendessero rinviare nuovamente il viaggio a causa delle misure COVID. Essi non intendevano farlo, e per tale motivo il rivenditore ha chiesto all'organizzatore di procedere all'annullamento del viaggio e al rimborso integrale. L'organizzatore ha confermato che avrebbe fatto il necessario.
- 5 Con sentenza dell'8 dicembre 2020 l'ondernemingsrechtbank (tribunale delle imprese) di Gent (Belgio) ha dichiarato insolvente l'organizzatore.
- 6 Il 9 dicembre 2020 il rivenditore ha rimborsato la somma di EUR 4 151,00, che non era stata ancora trasferita all'organizzatore.
- 7 Il 22 gennaio 2021 alla resistente è stato ingiunto di rimborsare il prezzo del viaggio pagato. La resistente ha rifiutato giacché il viaggio era stato cancellato dai ricorrenti e non a causa dell'insolvenza dell'organizzatore.
- 8 Il 29 aprile 2021 i ricorrenti hanno chiesto dinanzi al giudice del rinvio il rimborso del prezzo del viaggio da essi pagato.
- 9 La resistente chiede al giudice del rinvio di dichiarare infondato il ricorso dei ricorrenti.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 10 A fondamento del loro ricorso i ricorrenti fanno valere che dalla formulazione del contratto di assicurazione tra la MS Amlin Insurance SE e la Exclusive Destinations NV si evince che il mancato rimborso è coperto da quest'ultima. A questo riguardo, i ricorrenti rinviano segnatamente all'articolo 1,1 delle condizioni generali di assicurazione, in cui l'oggetto dell'assicurazione è descritto come

segue: «il *Contratto di assicurazione ha per oggetto, in conformità alla legge sui contratti di assicurazione e al K.B. (articolo 8), in caso di insolvenza dell'Assicurato: a. il rimborso al viaggiatore delle somme pagate all'Assicurato alla stipula di un contratto di pacchetto turistico o successivamente alla stessa (...)*». Secondo i ricorrenti questa disposizione significa che tutte le somme pagate all'organizzatore e che devono essere da questo rimborsate rientrano nella copertura assicurativa.

- 11 La resistente contesta che la situazione dei ricorrenti sia coperta da detto contratto di assicurazione, per il motivo che la copertura assicurativa vale esclusivamente per rimborsi del prezzo del viaggio allorché il viaggio non può aver luogo per insolvenza dell'organizzatore.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 12 Per stabilire se il danno dei ricorrenti sia coperto dal contratto di assicurazione tra la resistente e l'organizzatore il giudice del rinvio analizza le disposizioni della direttiva sui pacchetti turistici e le disposizioni nazionali relative alla tutela in caso di insolvenza.
- 13 Anzitutto il giudice del rinvio fa riferimento all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore. Inoltre ai considerando 39 e 40 si precisa che, pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri devono provvedere affinché la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell'organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte, e copra l'importo prevedibile dei pagamenti che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza dell'organizzatore.
- 14 Da ciò il giudice del rinvio desume che la garanzia prevista all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici, è obbligatoria unicamente nella misura in cui i relativi servizi non vengono eseguiti per effetto dell'insolvenza dell'organizzatore. Pertanto, la direttiva in parola non prevede una garanzia obbligatoria allorché i servizi non sono eseguiti per un motivo diverso dall'insolvenza dell'organizzatore, come la risoluzione del contratto di pacchetto turistico ad opera del viaggiatore in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva stessa. In tal caso il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.
- 15 Riguardo alla legge sui pacchetti turistici, con cui è stata trasposta la direttiva sui pacchetti turistici, il giudice del rinvio constata anzitutto che la lettera dell'articolo

54, prima frase – che dispone che gli organizzatori e i rivenditori stabiliti in Belgio forniscono garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa della loro insolvenza – corrisponde in gran parte a quella dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui servizi turistici e che la disposizione in parola non prevede una tutela più ampia di quella della direttiva. Quindi il giudice del rinvio fa riferimento all'articolo 30 della legge sui pacchetti turistici, in forza del quale il viaggiatore ha il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico «qualora nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze si verificano circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione». In tal caso il viaggiatore, sulla base di questa disposizione, ha inoltre diritto al rimborso integrale delle somme pagate all'organizzatore. Questo testo è dunque analogo a quello dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici. Infine, il giudice del rinvio osserva che l'articolo 13, paragrafo 1, del KB limita i rimborsi a «tutte le somme che il beneficiario ha pagato al professionista per il contratto di viaggio se questo non viene eseguito per effetto della sua insolvenza o a tutti gli importi pagati per servizi di viaggio che non sono prestati a causa della sua insolvenza». In considerazione di quanto precede, esso perviene alla conclusione che la legge sui pacchetti turistici e il KB offrono sostanzialmente la medesima garanzia obbligatoria della direttiva sui pacchetti turistici.

- 16 Pertanto, il giudice del rinvio considera che la tutela in caso di insolvenza obbligatoria per legge nella situazione attuale del diritto non vale per il viaggiatore che si trova nella situazione dei ricorrenti, in cui esso ha diritto al rimborso del prezzo da lui pagato a causa della risoluzione del contratto di pacchetto turistico sulla base di circostanze inevitabili e straordinarie, ma non ottiene detto rimborso poiché l'organizzatore, dopo la risoluzione del contratto di cui trattasi e prima del rimborso del prezzo del viaggio pagato, è stato dichiarato insolvente. I fatti della causa non configurano dunque un evento dannoso assicurato, cosicché il ricorso sarebbe infondato.
- 17 Tuttavia il giudice del rinvio nutre dubbi circa la sua analisi che precede e circa la portata della tutela di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici.
- 18 Alla luce dell'obiettivo generale di questa direttiva di fornire un contributo per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, il giudice del rinvio si interroga anzitutto sulla questione se si configuri una piena tutela in caso di insolvenza dell'organizzatore, come previsto al considerando 39 della direttiva, che contribuisce a proteggere il consumatore.
- 19 Quando era in vigore la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», abrogata dalla direttiva sui pacchetti turistici, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'obiettivo della tutela in caso di insolvenza consiste nel tutelare il consumatore dai rischi economici collegati all'insolvenza dell'organizzatore, che

derivano dal fatto che il viaggiatore paga il prezzo del viaggio prima dell'esecuzione del contratto di pacchetto turistico. Il risultato da raggiungere relativamente alla tutela è che, in caso di insolvenza dell'organizzatore, il viaggiatore ha diritto al rimborso delle somme versate (v. sentenze dell'8 ottobre 1996, Dillenkofer, C-190/94, EU:C:1996:375, punto 42; del 14 maggio 1998, Verein für Konsumenteninformation, C-364/96, EU:C:1998:26, punto 18; del 16 febbraio 2012, Blödel-Pawlik, C-134/11, EU:C:2012:98, punto 19; del 1° dicembre 1998, Rechberger e a., C-140/97, EU:C:1999:306, punto 74, e del 10 luglio 2019, HQ e a., C-163/18, EU:C:2019:585, punto 41). Inoltre, con riguardo all'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che «la garanzia di rimborso dei fondi depositati» riguarda i casi in cui il fallimento dell'organizzatore si manifesta dopo la stipulazione del contratto e prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso (v. sentenza del 14 maggio 1998, Verein für Konsumenteninformation, C-364/96, EU:C:1998:26, punto 19).

- 20 Il giudice del rinvio intende sapere se il fatto che il viaggiatore nella situazione dei ricorrenti non gode di tutela in caso di insolvenza contribuisca a promuovere gli interessi dei consumatori e ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.
- 21 In secondo luogo, secondo il giudice del rinvio si pone la questione se l'attuale regime non crei una disparità di trattamento.
- 22 Esso spiega che il viaggiatore, il cui viaggio non ha potuto essere eseguito in quanto l'organizzatore diviene insolvente prima dell'esecuzione, in linea di principio subisce una perdita finanziaria, giacché esso perde il prezzo del viaggio versato, ma anche il viaggiatore che ha diritto a rimborso integrale del prezzo del viaggio versato a causa della risoluzione del contratto per circostanze inevitabili e straordinarie subisce una perdita finanziaria se l'organizzatore diviene insolvente dopo la risoluzione del contratto di pacchetto turistico, ma prima che il prezzo del viaggio gli sia rimborsato.
- 23 Sebbene entrambe le categorie di viaggiatori corrano dunque lo stesso rischio, secondo la direttiva sui pacchetti turistici soltanto la prima categoria ha diritto alla tutela obbligatoria in caso di insolvenza dell'organizzatore.
- 24 Il giudice del rinvio si chiede se tale disparità di trattamento sia giustificata. A questo riguardo esso osserva che la situazione di entrambe le categorie diverge sotto alcuni aspetti, ma è anche in parte sovrapponibile. Così, l'insolvenza di un organizzatore rende definitivamente impossibile l'esecuzione del contratto di pacchetto turistico, mentre le circostanze inevitabili e straordinarie hanno di regola carattere temporaneo. Inoltre, la mancata esecuzione del contratto di pacchetto turistico per effetto dell'insolvenza è una situazione alla quale il viaggiatore è esposto involontariamente e sulla quale non può esercitare alcun influsso. Esattamente l'opposto avviene se è lo stesso viaggiatore a decidere di risolvere il contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie. Tuttavia, tale decisione è l'effetto di una situazione involontaria e

inevitabile per il viaggiatore, alla stregua dell'insolvenza. Infine per la prima categoria di viaggiatori il contratto di pacchetto turistico è ancora in essere, mentre per la seconda categoria tale contratto è stato risolto prima che l'organizzatore divenga insolvente. Per il giudice del rinvio non è dunque chiaro se questi elementi giustifichino o meno una disparità di trattamento.

DOCUMENTO DI LAVORO